



Istituto Tecnico Industriale  
**STANISLAO CANNIZZARO**

CATANIA

Ingresso principale: Via Carlo Pisacane, 1 - Parcheggio mezzi: Via Palermo, 282 cap. 95122  
[cttf03000r@istruzione.it](mailto:cttf03000r@istruzione.it); [cttf03000r@pec.istruzione.it](mailto:cttf03000r@pec.istruzione.it); [www.cannizzaroct.edu.it](http://www.cannizzaroct.edu.it)  
tel. 095 613 6450 – Fax 095 613 6449  
Cod. Fisc. 80008210876 - Cod. Mecc. CTTf03000R e CTTf030517 (Corso IDA)

## CIRCOLARE N. 378

A tutto il personale

**Oggetto: Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 - Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico.**

In continuità con le misure già adottate da questa istituzione scolastica, la normativa nazionale con il decreto legge in oggetto indicato intende tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza per agevolare e supportare lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari prioritariamente in presenza con la finalità di salvaguardare la sfera sociale della popolazione scolastica.

A tal fine, a decorrere da 01.09.2021 e sino al 31.12.2021, tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19<sup>1</sup>.

Come noto, tale certificazione è rilasciata<sup>2</sup> a seguito di:  
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi) ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio) – rilasciata automaticamente all'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;

<sup>1</sup> Art. 9-ter del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, inserito dall'art. 1 del D.L. n. 111/2021. <sup>2</sup> Art. 9 del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi) – rilasciata su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore) – rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

**Il mancato rispetto delle disposizioni suddette è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Sono invece esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nelle more che venga adottata una specifica circolare con le modalità di verifica per il rispetto delle prescrizioni illustrate, si invita tutto il personale scolastico docenti e ATA ad attivarsi per munirsi - a decorrere dalla data indicata - della certificazione in base alla propria condizione ovvero di idonea documentazione medica, onde evitare l'applicazione della richiamata sanzione.

Si allega il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

*Prof. Giuseppina Montella*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 del D.lgs 39/93*